



1. Definizioni

1.1 “Acquirente” è I.M.S. S.p.A.

1.2 “Fornitore” è il soggetto (persona fisica o giuridica) che effettua la fornitura.

1.3 “Parti” sono l’Acquirente e il Fornitore congiuntamente indicati.

1.4 “Ordine” è la richiesta, anche inviata in formato elettronico, da parte del Fornitore dei beni che intende acquistare e che formeranno oggetto della fornitura.

1.5 “Conferma di Ordine” è l’accettazione dell’Ordine predisposta e inviata dal Fornitore all’Acquirente.

1.6 “Prodotti” sono i beni oggetto della fornitura, come descritti nella Conferma di Ordine o nell’Ordine in caso di esecuzione dello stesso senza previa comunicazione della Conferma di Ordine come specificato nell’articolo 3 che segue.

1.7 “Condizioni Generali di Acquisto” sono le presenti condizioni generali e le loro successive eventuali modifiche e variazioni effettuate dall’Acquirente e comunicate al Fornitore, disponibili anche sul sito web dell’Acquirente al seguente indirizzo www.imspiping.com.

1.8 “Contratto di Fornitura” è il contratto concluso tra l’Acquirente e il Fornitore ai sensi del seguente articolo 3 in esecuzione del quale il Fornitore trasferisce all’Acquirente la proprietà dei Prodotti. In assenza di specifico atto, il Contratto di Fornitura è costituito dall’insieme dell’Ordine e della Conferma d’Ordine ovvero, nel caso previsto alla clausola 3.6, dal solo Ordine.

1.9 “Produttore” è il soggetto che ha fabbricato il Prodotto o un componente di esso o fornito le materie prime utilizzate per la produzione del Prodotto.

2. Natura ed efficacia delle Condizioni Generali di Acquisto

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto si applicano a tutti i rapporti contrattuali tra Acquirente e Fornitore conclusi ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 3 che segue. Esse hanno lo scopo di stabilire i termini e le condizioni generali che disciplinano le forniture dei Prodotti da eseguirsi dal Fornitore all’Acquirente.

2.2 L’Acquirente si riserva il diritto di modificare e/o variare le Condizioni Generali di Acquisto in ogni momento, allegando tali modifiche e variazioni all’Ordine od a qualsivoglia corrispondenza scritta inviata al Fornitore.

2.3 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto, così come eventualmente successivamente modificate e/o variate dall’Acquirente, sono da considerarsi come parte integrante e sostanziale di ogni Contratto di Fornitura. Esse si intendono conosciute dal Fornitore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 cod. civ. in quanto richiamate nella Conferma d’Ordine e nel Contratto di Fornitura e pubblicate sul sito dell’Acquirente.

2.4 Condizioni contrattuali differenti dalle Condizioni Generali di Acquisto che vengano allegate, richiamate o aggiunte dal Fornitore non avranno efficacia alcuna nei rapporti tra Acquirente e Fornitore, salvo che siano state espressamente accettate per iscritto dall’Acquirente.

2.5 Le condizioni di vendita del Fornitore non saranno in nessun

caso applicabili ai Contratti stipulati con l’Acquirente, anche se richiamate nei documenti provenienti dal Fornitore, salvo espressa accettazione scritta dell’Acquirente.

2.6 Eventuali pattuizioni particolari relative a specifici Ordini prevarranno rispetto alle presenti Condizioni Generali di Acquisto solo nei casi in cui siano state espressamente accettate dall’Acquirente mediante richiamo nell’Ordine.

3. Ordine e Conferma di Ordine

3.1 L’Ordine e la Conferma di Ordine dovranno avere forma scritta ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 1326, comma quarto, cod. civ..

3.2 Per nessun motivo eventuali richieste formulate dall’Acquirente al Fornitore, quale che sia l’oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, prezzi, caratteristiche dei prodotti, tempi di consegna, etc.), potranno essere considerate, o interpretate dal Fornitore come Ordini o comunque proposte contrattuali ai sensi dell’art. 1326 cod. civ. o generare un affidamento in relazione alla formulazione di un Ordine ai sensi dell’art. 1337 cod. civ.. Pertanto, l’eventuale richiesta, da parte dell’Acquirente, di offerte o quotazioni non saranno in alcun caso idonee a determinare in capo all’Acquirente vincoli contrattuali di qualsiasi natura, né responsabilità di natura precontrattuale ai sensi degli artt. 1337 e 1338 cod. civ.

3.3 Il Contratto di Fornitura si intenderà concluso esclusivamente nel momento in cui perverrà all’Acquirente la Conferma di Ordine del Fornitore.

3.4 L’Ordine avrà efficacia per il termine nello stesso indicato ovvero, in assenza, avrà efficacia di 3 (tre) giorni lavorativi, incluso quello di invio dell’Ordine; decorso tale termine in assenza di ricevimento della Conferma di Ordine da parte dell’Acquirente, l’Ordine perderà efficacia e sarà da considerarsi automaticamente revocato, senza necessità di un’apposita comunicazione di revoca da parte dell’Acquirente.

3.5 Nel caso in cui il Fornitore, a fronte del ricevimento di un Ordine, indichi nella Conferma di Ordine quantità e/o termini e/o modalità di esecuzione e/o condizioni, anche economiche, di fornitura dei Prodotti diverse da quelle indicate nell’Ordine, il Contratto di Fornitura si intenderà concluso nel momento della ricezione da parte dell’Acquirente della Conferma di Ordine. Eventuali modifiche od integrazioni ulteriori richieste dal Fornitore dovranno essere accettate per iscritto dall’Acquirente.

3.6 In parziale deroga a quanto previsto sub 3.1 e 3.4, qualora il Fornitore dia esecuzione a un Ordine senza aver preventivamente comunicato per iscritto la propria Conferma di Ordine, il Contratto di Fornitura si intenderà concluso nel tempo e nel luogo di inizio dell’esecuzione dell’Ordine, purché tale esecuzione abbia avuto inizio prima dello spirare del termine di efficacia dell’Ordine ed alle condizioni, anche economiche, per le quantità e le modalità di consegna indicate nell’Ordine, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1327 c.c.. In tal caso, il Fornitore sarà comunque obbligato a dare tempestivo avviso dell’iniziata esecuzione e, in mancanza, sarà tenuto al risarcimento del danno.

3.7 L’Acquirente potrà chiedere al Fornitore, nel corso

I.M.S. S.p.A.

SEDE / HEADQUARTERS: Via Evandro Ferri, 26 – 16161 Genova

Tel. +39.010.7406261 r.a. – Fax +39.010.7454109 – E-mail: info@imspiping.com – Web: www.imspiping.com

P.I. / VAT n° IT 02806150104 – C.F. e Num. di Iscriz. al Reg. delle Imprese di Genova 02806150104 – Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.



dell'esecuzione del Contratto di Fornitura, delle modifiche aventi ad oggetto, fra l'altro, la quantità dei Prodotti ed i tempi o le modalità di consegna degli stessi. Il Fornitore non potrà rifiutare tali richieste irragionevolmente e, comunque, qualora non determinino un incremento dell'onerosità della fornitura; nel caso di legittima reiezione da parte del Fornitore delle modifiche al Contratto di Fornitura richieste dall'Acquirente, rimarranno valide ed efficaci condizioni, termini e modalità di esecuzione del Contratto di Fornitura di cui alla Conferma d'Ordine.

3.8 Il Fornitore non potrà apportare ai Prodotti alcuna modifica, di qualsivoglia natura, in assenza di preavviso all'Acquirente e accettazione della variazione da parte di quest'ultimo. Eventuali caratteristiche e dati risultanti da cataloghi e qualsiasi documentazione inerente ai Prodotti sono da ritenersi vincolanti per il Fornitore.

3.9 In caso di revoca dell'Ordine prima dell'accettazione da parte del Fornitore, l'Acquirente non sarà comunque obbligato ad indennizzare il Fornitore in relazione a qualsiasi onere, di qualsivoglia natura (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi di campionatura, costi di trasferta, costi di spedizione, spese per test e/o analisi, oneri di carattere professionale, etc.), sostenuto dal Fornitore in conseguenza del ricevimento dell'Ordine o in funzione della predisposizione della Conferma d'Ordine.

4. Consegna dei Prodotti – Termini – Penale

4.1 La consegna dei Prodotti dovrà essere effettuata a cura e spese del Fornitore "FCA – Free Carriers" presso il luogo indicato dall'Acquirente nell'Ordine, salvo diversa previsione espressa contenuta nell'Ordine, nel caso di accettazione mediante esecuzione ai sensi della precedente clausola 3.6, ovvero nella Conferma d'Ordine accettata dall'Acquirente. Le modalità di consegna dei Prodotti dovranno essere espresse in conformità alle definizioni Incoterms vigenti al tempo della conclusione del Contratto di Fornitura.

4.2 I termini di consegna indicati nella Conferma di Ordine (o nell'Ordine nel caso di accettazione mediante esecuzione ai sensi della precedente clausola 3.6), si intendono vincolanti per il Fornitore.

4.3 Nel caso di spedizione o trasporto, la consegna dei Prodotti all'Acquirente avviene contestualmente e per effetto della consegna dei Prodotti presso il luogo indicato dall'Acquirente nell'Ordine (salvo diversa previsione contenuta nell'Ordine, nel caso di accettazione mediante esecuzione ai sensi della precedente clausola 3.6), ovvero nella Conferma d'Ordine in conformità a quanto previsto alla clausola 4.1.

4.4 La mancata consegna dei Prodotti nei termini previsti dal Contratto di Fornitura costituirà ad ogni effetto un grave inadempimento del Fornitore alle obbligazioni derivanti dal Contratto di Fornitura.

4.5 Qualora dovessero insorgere fatti o circostanze che dovessero rendere ragionevolmente prevedibile che il Fornitore non sarà in condizione di eseguire la consegna dei Prodotti nel rispetto dei termini previsti dal Contratto di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta di tali fatti o circostanze all'Acquirente precisando la causa del ritardo; l'entità stimata del ritardo; le misure che il Fornitore considera appropriate per evitare, recuperare e/o limitare il ritardo; il diverso termine di esecuzione della fornitura.

4.6 L'Acquirente avrà diritto di rifiutare la consegna dei Prodotti oltre il termine previsto dal Contratto di Fornitura e, in tali casi, di risolvere tutti i Contratti di Fornitura in essere ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. Nel caso di accettazione della consegna dei Prodotti oltre il termine di consegna previsto dal Contratto di Fornitura, l'Acquirente avrà diritto di ottenere il pagamento, da parte del Fornitore, di una penale di importo pari al 1% (uno-per-cento) del valore del Contratto di Fornitura (pari al prezzo complessivo dei Prodotti oggetto del Contratto di Fornitura) per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo, qualunque sia la quantità di Prodotti non consegnati nel termine previsto dal Contratto di Fornitura, oltre al risarcimento del maggior danno relativo o comunque connesso alla ritardata esecuzione della fornitura e ferma restando la facoltà dell'Acquirente di risolvere il Contratto di Fornitura come infra previsto dalla clausola 13.

4.7 L'Acquirente si riserva il diritto di non accettare la consegna dei Prodotti in anticipo rispetto al termine previsto dal Contratto di Fornitura e di chiedere la consegna in conformità con i termini indicati in detto contratto.

4.8 L'Acquirente non sarà in alcun modo responsabile dei ritardi nel ricevimento della consegna dei Prodotti derivanti da cause a lui non imputabili, cause di forza maggiore, cause imputabili alle competenti Amministrazioni o a terzi. Tutte le spese, costi o altri oneri che dovessero essere sostenuti a causa di tali ritardi saranno ad esclusivo carico del Fornitore, che nulla potrà pretendere a tale riguardo dall'Acquirente.

4.9 In caso di mancato ritiro o di ritardo nell'accettazione della consegna dei Prodotti per cause non imputabili all'Acquirente, nell'ipotesi in cui gli stessi rimangano in giacenza presso terzi, il Fornitore sarà tenuto al pagamento dei costi di deposito, di assicurazione, di conservazione e protezione al deterioramento per un periodo di almeno 3 (tre) mesi a decorrere dalla data di consegna prevista dal Contratto di Fornitura.

5. Sistema di qualità

5.1 Il Fornitore si impegna ad adottare, implementare ed attuare un sistema di qualità definito, tenuto conto delle proprie attività ed esigenze specifiche, in conformità con le più recenti normative. Il Fornitore conserverà un archivio della documentazione relativa a visite ispettive sia interne che esterne e la renderà disponibile agli incaricati dell'Acquirente in caso di richiesta. Il Fornitore si rende altresì disponibile a consentire di effettuare in ogni momento accessi, sopralluoghi e visite ispettive negli uffici e stabilimenti produttivi del Fornitore e/o di eventuali subfornitori, da parte di incaricati dell'Acquirente per verificare l'osservanza del sistema di qualità.

5.2 In ogni caso, a prescindere dal fatto che il sistema di qualità del Fornitore sia stato o meno certificato da un ente certificatore autorizzato, il Fornitore farà uso, sia nella prassi operativa di produzione che nelle verifiche intermedie o finali dei Prodotti, solo di strumenti di prova, misurazione e controllo debitamente calibrati con calibrazione valida e certificata da ente autorizzato. I relativi certificati con evidenza della data di scadenza dovranno essere resi disponibili a richiesta dell'Acquirente.



6. Attrezzature e imballaggi

6.1 Le attrezzature che il Fornitore dovesse creare in relazione ad una specifica fornitura di Prodotti, poiché frutto di particolari accorgimenti tecnici ed in quanto propedeutiche alle attività oggetto del Contratto di Fornitura diverranno di proprietà dell'Acquirente unitamente e per effetto dell'acquisto dei Prodotti. Il costo sostenuto dal Fornitore per tali attrezzature è compreso nel prezzo di vendita dei Prodotti, salvo diversa previsione contenuta nel Contratto di Fornitura o nell'Ordine nel caso di accettazione mediante esecuzione ai sensi della precedente clausola 3.6.

6.2 Gli imballaggi, di qualsivoglia natura, utilizzati dal Fornitore per il confezionamento dei Prodotti in funzione della consegna e/o trasporto dovranno essere realizzati a norma di legge e diverranno di proprietà dell'Acquirente per effetto dell'acquisto della proprietà dei Prodotti in essi contenuti.

7. Prezzi

7.1 I prezzi dei Prodotti sono quelli risultanti dal Contratto di Fornitura ovvero dall'Ordine nel caso di accettazione mediante esecuzione ai sensi della precedente clausola 3.6 e, ove non diversamente specificato, si intendono espressi in Euro al netto dell'IVA e comprensivi dei costi per le attrezzature necessarie al trasporto e per l'imballaggio, come previsto dalla precedente clausola 6.

7.2 Il prezzo dei prodotti è da intendersi fisso ed invariabile durante l'intera esecuzione del Contratto di Fornitura, salvo diversa previsione scritta contenuta in detto contratto o nell'Ordine nel caso di accettazione mediante esecuzione ai sensi della precedente clausola 3.6.

7.3 I costi di spedizione, gli oneri doganali, dazi, imposte o tasse per l'esportazione e simili, nonché ulteriori gravami di qualsiasi natura, salvo che sia diversamente previsto nell'Ordine, nel caso di accettazione mediante esecuzione ai sensi della precedente clausola 3.4, ovvero nella Conferma d'Ordine, sono ad esclusivo carico del Fornitore.

8. Pagamenti

8.1 Il pagamento del prezzo dei Prodotti e di qualsiasi altra somma dovuta dall'Acquirente al Fornitore sarà effettuato dall'Acquirente mediante bonifico bancario a favore del conto corrente indicato dal Fornitore nella Conferma di Ordine o nella fattura, nei termini previsti nell'Ordine, nel caso di accettazione mediante esecuzione ai sensi della precedente clausola 3.6.

8.2 I pagamenti saranno effettuati nei termini previsti nel Contratto di Fornitura o nell'Ordine, nel caso di accettazione mediante esecuzione ai sensi della precedente clausola 3.6, indipendentemente da eventuali anticipi nelle consegne rispetto alla data stabilita. In mancanza di diverse pattuizioni previste nei Contratti, i corrispettivi per la fornitura indicati nelle fatture del Fornitore saranno pagati dall'Acquirente a 90 (novanta) giorni fine mese data fattura, al completamento della fornitura, previa emissione e trasmissione da parte del Fornitore della relativa fattura. I pagamenti verranno eseguiti in Euro.

8.3 Per ogni spedizione/consegna di Prodotti diretta all'Acquirente e/o a terzi dal medesimo indicati nell'Ordine, il Fornitore

dovrà tempestivamente emettere la relativa fattura e trasmettere o fare comunque pervenire all'Acquirente o al terzo destinatario dei Prodotti, in caso di consegna a terzi, i relativi documenti di trasporto firmati per ricevuta.

8.4 Ogni fattura dovrà fare riferimento ad un singolo Ordine, il cui numero dovrà essere riportato in fattura, e dovrà essere redatta rispetto di tutte le norme di legge in materia ed in particolare delle norme tributarie e contabili ed indirizzate all'Acquirente. Le fatture non conformi alle predette specifiche e/o incomplete saranno respinte.

8.5 Eventuali ritardi nei pagamenti determinati da ritardi nell'emissione delle fatture o dalla emissione di fatture che non rispettano tutte le norme di legge applicabili, o incomplete, saranno ad ogni effetto imputabili al Fornitore, con conseguente automatico differimento del termine di pagamento che decorrerà dalla data in cui l'Acquirente avrà ricevuto regolare e corretta fattura.

8.6 Il pagamento delle fatture emesse dal Fornitore non costituirà implicita accettazione della fornitura o del prezzo fatturato e/o o rinuncia ad esercitare ogni e qualsiasi diritto previsto dalla legge, dal Contratto di Fornitura e/o dalle presenti Condizioni Generali che l'Acquirente avrà quindi diritto di esercitare, anche successivamente al pagamento.

8.7 Senza pregiudizio per ogni altro diritto derivante dalla legge, dal Contratto di Fornitura e/o dalle presenti Condizioni Generali, nel caso in cui il termine di pagamento sia fissato successivamente alla consegna dei Prodotti, l'Acquirente avrà la facoltà di sospendere i pagamenti delle somme dovute qualora: (i) l'esecuzione del Contratto sia incompleta, inesatta o non conforme agli accordi; (ii) sui Prodotti siano riscontrati vizi o difetti o mancanza delle qualità promesse di qualsivoglia tipologia.

8.8 Ferma restando la facoltà dell'Acquirente di accettare o meno consegne anticipate, nel caso di consegna anticipata dei Prodotti o Servizi, il termine di pagamento resterà in ogni caso quello originariamente concordato tra le parti.

8.9 È fatto divieto al Fornitore di cedere il credito a terzi derivante dal Contratto di Fornitura in assenza di preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

9. Forza maggiore

9.1 Il Fornitore non sarà considerato responsabile per eventuali inadempimenti e/o ritardi dovuti ad eventi di forza maggiore, intendendosi per tali eventi e/o circostanze di carattere eccezionale e/o imprevedibile come guerre, rivoluzioni, sabotaggi, epidemie, incendi, esplosioni, terremoti, inondazioni, scioperi nazionali e di categoria, impedimenti dovuti a specifici provvedimenti legislativi o altri impedimenti di uguale gravità indipendenti dalla volontà delle parti ed aventi carattere di imprevedibilità.

9.2 Non sono considerate cause di forza maggiore, a titolo esemplificativo e non esaustivo: fermata e/o sospensione dell'attività del Fornitore imposta dalle Autorità per inosservanza delle norme di sicurezza, igiene sul lavoro e ulteriori disposizioni di legge, da parte del Fornitore; ritardi del Fornitore nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi; ritardi nelle consegne dei subfornitori del Fornitore; scioperi limitati alle sedi ed ai dipendenti del Fornitore, inclusa la microconflittualità, gli stati di agitazione, nonché la partecipazione da

I.M.S. S.p.A.

SEDE / HEADQUARTERS: Via Evandro Ferri, 26 – 16161 Genova

Tel. +39.010.7406261 r.a. – Fax +39.010.7454109 – E-mail: info@imspiping.com – Web: www.imspiping.com

P.I. / VAT n° IT 02806150104 – C.F. e Num. di Iscriz. al Reg. delle Imprese di Genova 02806150104 – Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.



parte dei dipendenti del Fornitore a scioperi di qualsiasi natura che non siano nazionali o di categoria.

9.3 Il verificarsi di eventi di forza maggiore dovrà essere tempestivamente segnalato per iscritto dal Fornitore all'Acquirente entro 24 (ventiquattro) ore dal verificarsi dell'evento, con indicazione della prevedibile durata dell'evento che costituisce forza maggiore. L'Acquirente si riserva di richiedere al Fornitore, in aggiunta alla predetta dichiarazione scritta, una certificazione della CCIAA del luogo ove il Fornitore svolge la sua attività, o di altra autorità riconosciuta dall'Acquirente, attestante la veridicità dei fatti indicati nella suddetta dichiarazione.

9.4 Qualora gli eventi di forza maggiore persistano, o se ne preveda la persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, l'Acquirente ed il Fornitore si incontreranno per definire i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione del Contratto di Fornitura. Nel caso di persistenza dell'evento di forza maggiore per oltre 30 (trenta) giorni, o per il diverso maggior termine concordato tra le parti, l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto di Fornitura. In ogni caso, il Fornitore dovrà impegnarsi nell'approntare tutti i possibili rimedi al fine di ridurre gli effetti dannosi indotti all'Acquirente.

10. Garanzia sui Prodotti

10.1 Il Fornitore garantisce che i Prodotti consegnati all'Acquirente e/o ai terzi clienti dallo stesso indicati, sono conformi alle specifiche tecniche dichiarate dal Produttore stesso nella scheda tecnica del Prodotto nonché alle specifiche tecniche espressamente indicate dall'Acquirente nell'Ordine ed accettate dal Fornitore nella Conferma d'Ordine.

10.2 Il Fornitore garantisce che i Prodotti consegnati all'Acquirente e/o ai terzi clienti dallo stesso indicati, sono esenti da vizi o difetti o non conformità, anche avuto riguardo alla garanzia tecnica fornita dal Produttore e prevista nei manuali di garanzia tecnica in vigore al momento della consegna dei Prodotti, ove presenti, idonei all'uso normale e/o all'uso particolare a cui sono destinati e realizzati nel rispetto delle leggi e normative applicabili.

10.3 L'Acquirente si riserva ogni più ampio diritto di eseguire in sede di ricezione dei Prodotti ogni ispezione e/o controllo al fine di verificare l'assenza di vizi e/o difetti, la piena conformità dei Prodotti, nonché la completezza e regolarità della fornitura, e ciò sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Qualora all'esito di tali verifiche dovessero emergere difformità in termini quantitativi o qualitativi sarà facoltà dell'Acquirente rifiutare la consegna totale o parziale dei Prodotti.

10.4 In deroga alle previsioni di legge applicabili in materia di garanzia per vizi e difetti, ai sensi del art. 1490 cod. civ., la garanzia per i vizi ed i difetti prestata dal Fornitore ha una durata complessiva di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla consegna dei Prodotti, salvo il caso in cui nel Contratto sia previsto un test operativo di verifica e di accettazione dei Prodotti, nel qual caso il periodo di garanzia contrattuale decorrerà dalla data di superamento di tale test e di espressa accettazione della fornitura da parte dell'Acquirente. Ogni eventuale approvazione da parte dell'Acquirente di disegni o di documenti prodotti dal Fornitore, così come ogni eventuale accettazione dei Prodotti forniti non determinerà alcuna decadenza

delle garanzie assunte dal Fornitore per effetto della conclusione del Contratto di Fornitura.

10.5 In deroga alle previsioni di legge, eventuali vizi o difetti o non conformità dei Prodotti riscontrati dall'Acquirente dovranno essere denunciati al Fornitore per iscritto, tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo ad attestare la data della denuncia, entro 60 (sessanta) giorni solari dalla scoperta. La denuncia dovrà contenere una descrizione del vizio e/o difetto e/o non conformità rilevato, e ciò sia che si tratti di vizio palese o occulto. Nel caso in cui siano i terzi clienti dell'Acquirente e destinatari dei Prodotti a scoprire il vizio e/o il difetto e/o la non conformità, il termine di 60 (sessanta) giorni solari per la denuncia decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Acquirente della denuncia del terzo, intendendosi tale il momento in cui l'Acquirente avrà contezza del vizio e/o difetto e/o non conformità del Prodotto.

10.6 La denuncia di vizi e/o difetti e/o non conformità dei Prodotti non sarà necessaria qualora il Fornitore abbia riconosciuto l'esistenza del vizio, difetto o non conformità o l'abbia occultato.

10.7 In caso di vizi, difetti e/o mancanza di qualità dei Prodotti, l'Acquirente potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere la riparazione o la sostituzione dei Prodotti. L'Acquirente avrà la facoltà di richiedere al Fornitore di eseguire tutte le riparazioni o sostituzioni o eliminazioni in garanzia direttamente presso o a favore del terzo cliente dell'Acquirente destinatario dei Prodotti, ad esclusiva cura e spese del Fornitore.

10.8 I Prodotti sostituiti o riparati in garanzia dal Fornitore saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di 6 (sei) mesi decorrenti dalla data di consegna dei Prodotti sostituiti, subordinatamente alla denuncia tempestiva, entro il predetto termine, dell'evento in relazione al quale opera la garanzia in conformità a quanto previsto dal presente articolo, a pena di decadenza della garanzia.

10.9 L'Acquirente, nel caso di contestazione di vizi, difetti o mancanza di qualità dei Prodotti, avrà facoltà di sospendere, anche ex art. 1460 cod. civ., il pagamento del prezzo di tali Prodotti sino all'intervenuto accertamento, con sentenza passata in giudicato, della sussistenza, o meno, della fondatezza della contestazione; sulle somme non pagate per effetto di tale sospensione, non decorreranno interessi. Sarà altresì facoltà dell'Acquirente compensare le somme richieste al Fornitore a titolo di risarcimento del danno con qualsiasi somma dovuta al Fornitore, per qualsivoglia titolo.

10.10 La garanzia di cui al presente articolo, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 1487, 1488 e 1490 cod. civ., non è assorbente e sostitutiva di qualsiasi, ulteriore e/o diversa garanzia gravante sul Fornitore in relazione alla fornitura dei Prodotti e non esclude ogni altra responsabilità del Fornitore comunque originata dai Prodotti difettosi.

11. Assicurazione, responsabilità e gestione delle liti con terzi

11.1 Il Fornitore si obbliga a:

- (i) stipulare e mantenere una copertura assicurativa per responsabilità da Prodotto e per la copertura dei danni derivanti da vizi e difetti di



Prodotti, con adeguato massimale;

- (ii) manlevare e tenere indenne l'Acquirente in relazione a qualsiasi onere, di qualsivoglia natura, conseguente, anche in via indiretta, o comunque determinato da vizi e/o difetti e/o mancanza di qualità dei Prodotti;
- (iii) manlevare e tenere indenne l'Acquirente a fronte di provvedimenti o decisioni di qualsiasi tipo, anche se di natura provvisoria, cautelare o comunque non definitivi, emessi in conseguenza di vizi o difetti dei Prodotti;
- (iv) a non opporsi all'estromissione dell'Acquirente da un eventuale procedimento giudiziario conseguente o occasionato dai vizi o difetti dei Prodotti nel quale l'Acquirente sia stato convenuto.

11.2 Sara facoltà dell'Acquirente in ogni momento chiedere di poter verificare l'esistenza della copertura assicurativa prevista al paragrafo che precede, ed eventualmente richiedere adeguamenti del massimale o delle condizioni di polizza.

12. Dichiarazioni del Fornitore

12.1 Il Fornitore dichiara e garantisce quanto segue:

- (i) di essere in possesso delle competenze professionali, della diligenza, dell'esperienza, delle capacità necessarie per produrre i Prodotti nel rispetto degli standard qualitativi e tecnici richiesti dall'Acquirente, delle vigenti disposizioni di legge e da ogni altra norma applicabile;
- (ii) di essere in regola con l'attuale normativa in vigore in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e tutela del lavoro minorile, e dichiara di applicare, nei confronti dei propri dipendenti, il contratto collettivo di lavoro del settore di appartenenza, di dare esecuzione ad ogni obbligo di legge relativo al proprio personale dipendente e di essere in regola con i versamenti contributivi e previdenziali;
- (iii) di non avere assunto vincoli di ogni tipo con terzi che siano o possano essere ostacoli all'esecuzione dei Contratti di Fornitura o l'adempimento degli obblighi di cui alle CGA;
- (iv) che l'esecuzione dei Contratti di Fornitura non determinerà un sostanziale violazione di obblighi verso terzi o violazione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- (v) che i Prodotti e i componenti o accessori dei Prodotti, non comportano contraffazione dei diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi, assumendosi il Fornitore l'onere di mantenere indenne e manlevare l'Acquirente da eventuali pretese di terzi avanzate nei suoi confronti.

12.2 Il Fornitore si obbliga a non realizzare prodotti costituenti imitazione (servile) di Prodotti per i quali l'Acquirente abbia fornito progetti, informazioni e/o documentazione tecnica.

12.3 Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti sono conformi alle normative nazionali e internazionali in materia di fabbricazione e commercializzazione della tipologia di beni a cui appartengono i Prodotti ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alle disposizioni di cui ai Regolamenti EU 2023/956 (Carbon Border Adjustment Mechanism), 2021/821 (Dual Use), 2017/821 (Conflict Minerals), 2014/833 (Russia), 2006/765 (Belarus).

12.4 Il Fornitore dichiara e garantisce altresì che i Prodotti non comprendono prodotti originari o esportati da Iran, Cuba, Corea del

Nord, Siria e dai c.d. "territori occupati ucraini" (come di volta in volta individuati dall'Unione Europea).

12.5 Il Fornitore dichiara di aver preso atto del contenuto del Codice Etico adottato dall'Acquirente, disponibile sul sito web al seguente indirizzo www.imspiping.com, e si obbliga a conformarsi, nell'esecuzione del Contratto di Fornitura, in particolare, e nell'esercizio della propria attività, in generale, a quanto ivi previsto.

13. Recesso, risoluzione, sospensione

13.1 L'Acquirente avrà facoltà di recedere in ogni momento dai Contratti di Fornitura ai sensi e per gli effetti di cui dell'art. 1373 cod. civ., a propria esclusiva discrezione, e ciò anche nel caso in cui il Fornitore abbia dato inizio all'esecuzione del Contratto di Fornitura.

13.2 Il recesso potrà essere esercitato dall'Acquirente mediante comunicazione scritta al Fornitore inviata con modalità idonee ad attestarne la data di invio e di recapito.

13.3 Nel caso di recesso dell'Acquirente dal Contratto di Fornitura: (i) il Fornitore dovrà sospendere immediatamente l'esecuzione del Contratto di Fornitura; (ii) l'Acquirente corrisponderà al Fornitore il Prezzo dei Prodotti già realizzati e non ancora consegnati alla data dell'intervenuto recesso, rinunciando il Fornitore a qualsiasi ulteriore indennizzo.

13.4 L'Acquirente avrà altresì facoltà di sospendere l'esecuzione del Contratto di Fornitura, in qualsiasi momento, anche più volte, per un periodo massimo di complessivi novanta (90) giorni, anche non consecutivi, mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore con modalità idonee ad attestarne la data di invio e di recapito contenente l'indicazione della durata della sospensione.

13.5 Nel caso di esercizio da parte dell'Acquirente della facoltà di sospendere il Contratto di Fornitura, il Fornitore dovrà:

- custodire e conservare in buono stato i Prodotti fabbricati e/o acquistati in esecuzione del Contratto di Fornitura;
- sospendere immediatamente la fabbricazione e/o acquisto e/o la consegna dei Prodotti;
- sospendere immediatamente la consegna dei Prodotti all'Acquirente;
- comunicare all'Acquirente lo stato di esecuzione del Contratto di Fornitura (e quindi, in particolare, la quantità dei Prodotti fabbricati e/o acquistati in funzione dell'esecuzione del Contratto di Fornitura);
- riprendere l'esecuzione del Contratto di Fornitura alla scadenza del termine di sospensione indicato nella comunicazione dell'Acquirente di cui sub 13.4 ovvero a fronte di richiesta dell'Acquirente di cessazione della sospensione prima di detto termine.

13.6 L'Acquirente si riserva il diritto di risolvere il Contratto di Fornitura, senza necessità di previa costituzione in mora, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- (i) ritardo nella consegna dei prodotti anche di un solo giorno oltre il termine previsto dal Contratto di Fornitura, come da clausola 4., in quanto essenziale;
- (ii) mancanza del sistema di qualità del Fornitore, come previsto alla clausola 5.;

I.M.S. S.p.A.

SEDE / HEADQUARTERS: Via Evandro Ferri, 26 – 16161 Genova

Tel. +39.010.7406261 r.a. – Fax +39.010.7454109 – E-mail: info@imspiping.com – Web: www.imspiping.com

P.I. / VAT n° IT 02806150104 – C.F. e Num. di Iscriz. al Reg. delle Imprese di Genova 02806150104 – Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.



- (iii) persistenza di un evento di forza maggiore ostativo dell'esecuzione del Contratto di Fornitura per oltre 30 (trenta) giorni, o per il diverso maggior termine concordato tra le parti, come previsto alla clausola 9.4;
- (iv) sussistenza di vizi o difetti o non conformità dei Prodotti;
- (v) mancato rispetto delle prescrizioni in materia di vizi, difetti e/o non conformità dei Prodotti (riparazione, sostituzione, etc.), come previsto alla clausola 10.;
- (vi) assenza di idonea copertura assicurativa, come previsto alla clausola 11.;
- (vii) non veridicità delle dichiarazioni del Fornitore previste alla clausola 12.;
- (viii) non conformità dei Prodotti a quanto previsto dalla clausola 12.3 e/o dalla clausola 12.4;
- (ix) violazione da parte del Fornitore delle statuizioni contenute nel Codice Etico dell'Acquirente;
- (x) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui alla clausola 14.

13.7 La facoltà di risoluzione del Contratto di Fornitura verificandosi una delle circostanze menzionate sub 13.4 potrà essere esercitata dall'Acquirente mediante comunicazione scritta inviata al Fornitore con modalità idonee ad attestarne la data di invio e di recapito.

13.8 Nel caso di risoluzione del Contratto di Fornitura per effetto di quanto previsto sub 13.4 e 13.5, il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento del prezzo dei Prodotti consegnati sino al momento della risoluzione entro il termine di consegna previsto dal Contratto di Fornitura, ovvero accettati dall'Acquirente, risultati privi di vizi e/o difetti e conformi al Contratto di Fornitura.

13.9 Il Contratto di Fornitura si risolverà altresì di diritto verificandosi una delle seguenti circostanze:

- (i) sottoposizione del Fornitore ad una procedura concorsuale o di ristrutturazione del debito giudiziale o stragiudiziale;
- (ii) qualora, per qualsiasi motivo, le condizioni patrimoniali e/o finanziarie del Fornitore siano divenute tali da porre in evidente pericolo l'adempimento dell'obbligazione di fornire i Prodotti;
- (iii) condanna del Fornitore in sede penale per un reato punito con una sanzione diversa dalla multa o dall'ammenda;
- (iv) condanna del Fornitore per infrazioni alla normativa fiscale, previdenziale, in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di contribuzione obbligatoria e di lavoro minorile.

13.10 Nel caso di risoluzione del Contratto di Fornitura per effetto del verificarsi di una delle circostanze di cui sub 13.7, il Fornitore avrà diritto esclusivamente al pagamento del prezzo dei Prodotti consegnati sino al momento della risoluzione entro il termine di consegna previsto dal Contratto di Fornitura, ovvero accettati dall'Acquirente, risultati privi di vizi e/o difetti e conformi al Contratto di Fornitura.

14. Trattamento dei dati personali e riservatezza

14.1 Con riferimento al trattamento da parte dell'Acquirente dei dati personali del Fornitore o del personale del Fornitore, resta inteso che essi saranno raccolti ed elaborati dall'Acquirente per finalità

contrattuali e con modalità conformi a quanto prevede la normativa vigente nel quadro del Regolamento UE 2016/679.

14.2 L'Acquirente è titolare del trattamento dei dati personali messi a disposizione da parte del Fornitore nell'ambito dell'esecuzione del Contratto ai sensi della vigente normativa e precisa che tali dati saranno trattati in conformità a quanto riportato nelle informazioni sul trattamento dei dati personali che l'Acquirente mette a disposizione del Fornitore pubblicandole sul sito all'indirizzo www.imspiping.com.

14.3 Il Fornitore si obbliga, nel corso dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura, e anche successivamente la cessazione del rapporto con l'Acquirente a mantenere riservate tutte le informazioni fornite dall'Acquirente o acquisite in relazione o per effetto dell'esecuzione del Contratto di Fornitura, come pure a non effettuare alcun annuncio e/o comunicazione al pubblico riguardo ai contenuti delle informazioni o al materiale di cui il Fornitore è venuto o verrà a conoscenza, in assenza di preventivo consenso scritto dell'Acquirente. In particolare, il Fornitore non dovrà, in assenza di preventivo consenso scritto dell'Acquirente, direttamente o indirettamente tramite terzi, copiare, riprodurre, comunicare a terzi o fare altro uso dei progetti, dei documenti e delle informazioni tecniche ricevute dall'Acquirente o comunque acquisite in relazione o per effetto dell'esecuzione del Contratto di Fornitura, siano esse presenti su supporti cartacei o informatici. Tali documenti e informazioni dovranno essere trattati come confidenziali.

14.4 Il Fornitore si obbliga altresì a mantenere strettamente confidenziale, a non rivelare, o rendere pubbliche a terzi estranei, sia direttamente che indirettamente tramite terzi, per tutta la durata dell'esecuzione del Contratto di Fornitura e anche successivamente la cessazione del rapporto con l'Acquirente, il contenuto di tutte le notizie inerenti al know-how, tutte le informazioni relative ai progetti, specifiche tecniche e documenti tecnici di cui ha avuto informazione in relazione o per effetto dell'esecuzione dei Contratti di Fornitura. Tali notizie ed informazioni dovranno essere trattate come confidenziali.

14.5 Il Fornitore si impegna a non utilizzare o far utilizzare a terzi le informazioni confidenziali e riservate con modalità e/o per finalità tali da arrecare, anche solo potenzialmente, direttamente o indirettamente, danno e/o pregiudizio all'Acquirente, salvo che per l'esecuzione del Contratto di Fornitura.

14.6 Il Fornitore si impegna a rendere note le informazioni riservate e confidenziali solo ai dipendenti, collaboratori, professionisti o subfornitori ai quali sia necessario comunicare le stesse per finalità connesse all'esecuzione del Contratto di Fornitura. In ogni caso, è fatto carico al Fornitore di assicurarsi che tali soggetti (i) siano informati della natura riservata delle informazioni riservate; (ii) mantengano riservate le informazioni ricevute per l'espletamento dell'incarico affidato. Resta inteso, in ogni caso, che i dipendenti, i collaboratori i professionisti ed i Subfornitori ai quali è necessario comunicare le informazioni confidenziali e riservate, saranno soggetti ai medesimi obblighi di riservatezza.

14.7 Il Fornitore assume la responsabilità per il mantenimento della segretezza delle informazioni confidenziali e riservate apprese e risponderà in modo diretto, per tutti i danni diretti ed indiretti che possano derivare dalla violazione delle informazioni confidenziali, nei confronti dell'Acquirente, e del mancato rispetto della presente previsione o di qualsiasi sua violazione anche da parte dei propri

I.M.S. S.p.A.

SEDE / HEADQUARTERS: Via Evandro Ferri, 26 – 16161 Genova

Tel. +39.010.7406261 r.a. – Fax +39.010.7454109 – E-mail: info@imspiping.com – Web: www.imspiping.com

P.I. / VAT n° IT 02806150104 – C.F. e Num. di Iscriz. al Reg. delle Imprese di Genova 02806150104 – Capitale Sociale € 300.000,00 i.v.



dipendenti, collaboratori, professionisti o Subfornitori a qualsiasi titolo.

14.8 Il Fornitore si impegna a restituire tutte le informazioni confidenziali o riservate, ovvero, tutti i dati, i documenti e le informazioni, le notizie inerenti al know-how, fornite dall'Acquirente o comunque acquisite in relazione o per effetto dell'esecuzione del Contratto di Fornitura ad avvenuta cessazione, per qualsiasi causa, ivi compreso l'adempimento, del rapporto di fornitura. Non rientrano negli obblighi di cui al presente paragrafo le informazioni per le quali il Fornitore possa dimostrare che ne era già a conoscenza prima dell'acquisizione delle stesse e le informazioni che siano già di pubblico dominio.

14.9 Il vincolo di riservatezza di cui alla presente clausola 14. sarà efficace anche successivamente la cessazione del rapporto tra l'Acquirente ed il Fornitore avente titolo nel Contratto di Fornitura, e comunque finché le informazioni confidenziali e riservate non diventino di pubblico dominio e, in ogni caso, per la durata di 5 (cinque) anni dalla cessazione del Contratto di Fornitura.

14.10 Ogni riferimento nel materiale pubblicitario prodotto dal Fornitore al Contratto di Fornitura o ai rapporti intercorrenti o intercorsi tra l'Acquirente ed il Fornitore, o nelle comunicazioni a terzi da parte di quest'ultimo, dovranno essere preventivamente approvati per iscritto dall'Acquirente.

15. Proprietà industriale ed intellettuale

15.1 Il trasferimento della proprietà dei Prodotti non determinerà la violazione di alcun diritto di proprietà industriale od intellettuale sui Prodotti venduti da parte del Fornitore.

15.2 In ogni caso, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Acquirente di qualsiasi onere, di qualsivoglia natura, avente titolo, relativo e/o comunque connesso alla violazione da parte del Fornitore di diritti di proprietà industriale od intellettuale sui Prodotti.

16. Foro competente e legge applicabile

16.1 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto ed il Contratto di Fornitura sono regolati dalla Legge Italiana, con espressa esclusione dell'applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci (CISG).

16.2 Qualsiasi controversia avente ad oggetto, relativa o comunque connessa alla validità e interpretazione delle Condizioni Generali di Acquisto ovvero alla validità, interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto di Fornitura è soggetta alla giurisdizione italiana e devoluta in via esclusiva al Foro del luogo in cui ha sede legale l'Acquirente.